



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ELIANO-LUZZATTI

RMIS11600E - Via Pedemontana snc - 00036 Palestrina (Roma) - tel. 06.121128545 RMIS11600E@ISTRUZIONE.IT -
RMIS11600E@PEC.ISTRUZIONE.IT - C.F. 93024610581
Codice IPA ISEL - Codice Unico Fatturazione UFP3KL

Circ. n. 079

Palestrina, 06/11/2024

A tutto il personale DOCENTE ed ATA
Ai genitori
Agli alunni
Al DSGA
Sito WEB

Oggetto: Divieto di fumo nelle scuole.

La scuola ha il compito di trasmettere e fare acquisire ai nostri alunni comportamenti e stili di vita finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

A tal proposito si ricorda al personale scolastico e a tutta l'utenza che, in base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche e relativamente all'uso della sigaretta elettronica. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni riportate nel D.L. 104/13 convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 **È VIETATO:**

- Fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i Plessi dell'Istituto;
- Utilizzare sigarette elettroniche nei locali di tutti i Plessi dell'Istituto. Il divieto interessa tutto il personale scolastico, gli alunni e si estende ai genitori e visitatori eventuali che si trovino nelle aree di pertinenza dell'Istituto.

Chiunque violi il divieto, in base all'articolo 7 della Legge n. 584/1975 e successive modificazioni (divieto di fumo) e all'art. 51 della Legge n. 3/2003 (tutela dei non fumatori) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 27,50 a € 275,00**.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si tenga presente che, al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, per cui il pagamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando uno specifico modello.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta

alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.

Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto sostanze vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

I responsabili, preposti all'applicazione del divieto di fumo, sono i docenti Responsabili di Plesso con i seguenti compiti:

- vigilare, sull'osservanza del divieto, contestare e verbalizzare le infrazioni;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare;
- I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando alla scrivente e/o ai referenti, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

Si ringrazia per la collaborazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Ester Corsi

Firma autografa sostituita mezzo stampa,
ai sensi del CAD e norme ad esso collegate